



Il Direttore generale

A Tutti i FONDI
INTERPROFESSIONALI
c.a. dei Presidenti
c.a. dei Direttori

loro indirizzi e-mail

Oggetto: Fondi Interprofessionali. Modalità di distribuzione delle risorse per le attività formative.

Sono pervenute alla scrivente Agenzia diverse segnalazioni di comportamenti anomali, tenuti da taluni Fondi, che prevedono nuovi strumenti di finanziamento noti come “conto formazione aggregato chiuso o di rete” a disposizione delle aziende, basati su modalità aggregative non ammesse dall’attuale quadro prescrittivo di riferimento.

La questione segnalata rimanda, in verità, alla tematica generale della modalità di finanziamento dei Piani Formativi sulla quale, come noto, è stato svolto in passato un approfondimento in termini di individuazione e descrizione dei possibili sistemi di erogazione delle risorse, ma che, tuttavia, si ritiene opportuno ribadire alla luce della diffusione del fenomeno suddetto e del possibile innesco di meccanismi distorsivi della leale concorrenza tra Fondi.

Già con il parere del 12 giugno 2009 (nota prot. 10235) l’Ufficio Legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, partendo dal presupposto normativo della fonte di finanziamento ovvero l’art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 chiariva che *“la materiale erogazione dei finanziamenti per la formazione può essere effettuata sia con la mera redistribuzione delle risorse da parte dei Fondi alle imprese che le hanno corrisposte (tramite il cd. conto formativo o aziendale), sia all’esito di una selezione di piani formativi presentati dalle imprese aderenti.”*

Tale precisazione si è resa necessaria ai fini della corretta applicazione della normativa comunitaria in tema di aiuti di stato, riferibile perciò solo alla seconda modalità di erogazione ovvero a quella basata su procedure selettive.

Successivamente la circolare n. 10 del 18 febbraio 2016 *“Fondi paritetici interprofessionali. Indicazioni in materia di acquisizione di beni e servizi e contributi per le attività formative”* nel fissare le evidenze consolidate a seguito di autorevoli interpretazioni giurisprudenziali, nonché di intervento specifico dell’Anac sulla natura dei Fondi e sulla specifica applicazione ad essi del codice degli appalti pubblici, riprende in maniera puntuale le due modalità di erogazione di risorse ammesse per i Fondi descrivendole come segue. *“La prima modalità di assegnazione del contributo è quella di diretta restituzione alle aziende aderenti, mediante l’apertura di un “conto individuale” al quale le imprese che hanno versato i contributi possono attingere senza mediazioni per finanziare le proprie attività di formazione. In tal caso all’interno della regolamentazione relativa alla gestione delle risorse del Fondo che sceglie questa modalità di erogazione del contributo, viene fissata la misura percentuale spettante e la modalità di utilizzo delle risorse da parte del beneficiario, individuando nella logica della “mera restituzione alle imprese” di quanto in precedenza versato, il sistema di finanziamento della formazione dei dipendenti dell’impresa aderente. [...] La seconda modalità è invece quella dell’assegnazione su base solidaristica, allo scopo di garantire la formazione su tematiche specifiche o a beneficio di particolari platee di lavoratori; per queste esigenze i Fondi prevedono l’affluenza di una quota parte delle risorse gestite ad un “conto collettivo” o “conto sistema”, finanziato da quota parte dei contributi versati da tutte le imprese e potenzialmente aperto a tutte queste.[...] “L’assegnazione delle risorse rientranti nel “conto di sistema” (o “conto comune” o “collettivo”) avviene sulla base di procedure selettive” che comportano una “valutazione nel merito di proposte di interventi formativi.”*

Alla luce di quanto sopra esposto si ribadisce che qualsiasi altra forma di distribuzione delle risorse, comunque denominata, deve necessariamente rispettare il funzionamento descritto per i conti tipizzati, in caso contrario risultando non in linea con la normativa comunitaria in tema di aiuti di stato, né con quanto disposto nella circolare n. 10 del 18 febbraio 2016.

Laddove fossero state attivate condotte differenti non riferibili al quadro sopra riportato, la scrivente Agenzia, in qualità di soggetto vigilante, diffida i relativi responsabili dalla prosecuzione delle stesse e raccomanda di provvedere, senza indugio, a ricondurre le modalità di finanziamento delle attività formative nell’alveo delle due modalità descritte.

Sul punto, la scrivente Agenzia si riserva di effettuare opportuni controlli in sede di verifica.

Salvatore Pirrone
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)